



## ACCADEMIA DEI SENATORI DEL REGNO

Allegato "A" al verbale di costituzione

### STATUTO

#### *Premessa*

L'Accademia dei Senatori del Regno si ispira agli articoli 33-38, che vengono qui trascritti, dello Statuto concesso al Regno di Sardegna da Re Carlo Alberto il 4 marzo 1848 ed esteso al Regno d'Italia dal Suo Figlio e Successore, Re Vittorio Emanuele II.

#### DEL SENATO

Art. 33. - Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

- 1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
- 2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
- 3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
- 4° I Ministri di Stato;
- 5° I Ministri Segretarii di Stato;
- 6° Gli Ambasciatori;
- 7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
- 8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
- 9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
- 10° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
- 11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
- 12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
- 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
- 14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
- 15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
- 16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
- 17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
- 18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
- 19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
- 20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
- 21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

Art. 34. - I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art. 36. - Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37. - Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. - Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.



# ACCADEMIA DEI SENATORI DEL REGNO

## TITOLO I

(DENOMINAZIONE, SCOPO SOCIALE, EMBLEMA E SEDE)

### Articolo 1

L'Accademia dei Senatori del Regno è un'associazione storico-culturale, apolitica ed apartitica, che, esclusa ogni finalità di lucro, riunisce tutti coloro che intendono impegnarsi, in spirito di servizio, per lo scopo associativo di cui al seguente articolo.

### Articolo 2

L'Associazione, di durata illimitata:

- a) intende, nel pieno rispetto delle leggi costituzionali e ordinarie vigenti, inserirsi attivamente nel dibattito storico-culturale, per rivendicare il ruolo primario dell'Istituto Monarchico e la persistente attualità, anche nel quadro di una sempre più auspicabile unione dei Popoli europei, di questa soluzione istituzionale che pone, per l'Italia, quale riferimento ideale, la Monarchia riorganizzata fondata sul consenso popolare;
- b) promuove e realizza all'uopo convegni, dibattiti, seminari, conferenze, pubblicazioni, giornali, celebrazioni, manifestazioni, siti internet, mostre, premi, filmati, corsi didattici, e quant'altro necessario al conseguimento dello scopo associativo;
- c) acquisisce solo per tale scopo associativo le eventuali risorse patrimoniali, immobiliari o mobiliari, con onere di gestirle ed amministrarle con rigorosa trasparenza e nel rispetto delle leggi vigenti;
- d) contribuisce ad organizzare le manifestazioni o gli eventi che regolano e disciplinano il protocollo e le usanze locali, in Italia ed all'estero;
- e) indirizza gli italiani nello svolgimento dell'azione intesa a rivendicare i valori etici e politici dell'istituto monarchico;
- f) contribuisce, con studi e con pubbliche manifestazioni, a rinsaldare i vincoli di solidarietà civile fra gli italiani, l'ordinata cooperazione delle forze produttive, il benessere del popolo nel rispetto delle leggi destinate a tutelare la pace sociale;
- g) promuove l'esame di problemi di diritto pubblico, di giustizia, di politica estera ed interna, di economia, di industria, di commercio, di agricoltura, di sanità, di lavori pubblici e comunicazioni, di difesa, di legislazione sociale, di sport e di spettacolo e di vita culturale, e dei provvedimenti legislativi inerenti, proponendo soluzioni idonee che, al di sopra di qualsiasi interesse di parte, siano intese ad assicurare il bene del popolo italiano e il prestigio della Patria;
- h) promuove ed orienta l'azione degli eletti di manifesta convinzione monarchica, affinché affermino e all'occorrenza tutelino, in ogni sede, i principii e le istanze costituzionali ed istituzionali monarchiche.

### Articolo 3

L'emblema ed il distintivo dell'Associazione è costituito dalle tre lettere "ASR", di colore blu scuro e disposte come segue:



### Articolo 4

L'Associazione ha una sua sede legale, che può essere cambiata dal Consiglio Direttivo. La prima è stabilita in Genova, Via Cecchi, 19/4.



## ACCADEMIA DEI SENATORI DEL REGNO

### TITOLO II (GLI ASSOCIATI)

#### Articolo 5

- Sono membri di diritto dell'Accademia tutti i membri della Consulta dei Senatori del Regno al 21 settembre 2001 che saranno accettati dall'assemblea dell'Accademia.
- Possono essere cooptati coloro che, conformemente a quanto previsto negli articoli seguenti e cittadini nel pieno godimento dei diritti politici e civili, si impegnino espressamente, in spirito di servizio, al conseguimento del comune scopo associativo. La nomina è dichiarata esecutiva dal Presidente all'atto della dichiarazione d'impegno formale d'accettazione sottoscritto dal cooptato. La nomina è convalidata da due Senatori.
- La qualifica di membro si perde per dimissioni o per espulsione deliberata dal Collegio dei Proviviri, causata da atti o da comportamenti incompatibili con il presente Statuto, con le finalità dell'Accademia o con le leggi vigenti.
- Ai Senatori non è chiesto il versamento d'alcuna quota annuale.
- La proposta o segnalazione di candidatura può essere inoltrata al Presidente o al Consiglio Direttivo da un Senatore, accompagnata dalla descrizione dei titoli del candidato e dall'indicazione della categoria senatoria ai sensi della tabella riassuntiva di esse, aggiornata, per l'applicazione dell'art. 33 dello Statuto del Regno.
- Il Consiglio Direttivo provvederà entro sei mesi alla verifica dei titoli del candidato, con la più ampia facoltà d'assumere al riguardo dirette informazioni e di richiedere gli opportuni documenti, anche al candidato. Se entro sei mesi il Consiglio Direttivo non avrà comunicato le sue conclusioni, il silenzio al riguardo varrà quale rigetto della candidatura. Qualora il medesimo Consiglio abbia concluso favorevolmente la verifica dei titoli, ne dichiara la convalida specificando la categoria o le categorie senatorie di appartenenza ed il Presidente ne dà immediata comunicazione all'interessato, ammettendolo alla formale accettazione impegnativa. L'atto di accettazione è ricevuto dal Presidente in presenza di due Senatori, che lo convalidano con la loro firma. Il Presidente, con suo provvedimento, proclama il candidato investito della dignità senatoria ed ammesso nell'Accademia dei Senatori del Regno.
- Oltre ai Senatori italiani e stranieri, potranno fare parte dell'Accademia dei Senatori del Regno "Membri Corrispondenti" (in breve "Corrispondenti"), scelti in funzione dei loro studi, professionalità e qualità morali. Sarà istituita una Commissione speciale per la verifica e la convalida dei titoli dei candidati alla quale apparterranno di diritto l'eventuale Vice Presidente Vicario ed il Segretario Generale.
- I Senatori che per ragioni di età o di malattia o per altro legittimo impedimento non possono partecipare alle sedute o comunque ai lavori dei Comitato e/o delle Commissioni di cui siano membri, possono chiedere al Presidente di essere considerati in congedo per il periodo ritenuto necessario, che può essere prorogato anche d'ufficio. Sono automaticamente considerati in congedo i Senatori che siano risultati assenti senza motivazione a due sedute o assemblee consecutive e quelli che siano risultati assenti a cinque sedute o assemblee consecutive. Il Segretario-Tesoriere tiene un registro di tutti i congedi, ai fini dell'accertamento, ove richiesto, del numero legale prescritto per la validità delle deliberazioni delle sedute o delle assemblee.

### TITOLO III (CARICHE, ORGANI CENTRALI E LORO COMPETENZE)

#### Articolo 6

- Sono cariche od organi dell'Accademia:
  - a) l'Assemblea dei Senatori;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Segretario-Tesoriere;



## ACCADEMIA DEI SENATORI DEL REGNO

- e) il Collegio dei Probiviri;
  - f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - g) l'Assemblea dei Corrispondenti.
- Sono cariche od organi dell'Accademia coordinatamente operanti al fine di adempiere alle sue funzioni istituzionali:
- 1 - il Presidente
  - 2 - il Consiglio Direttivo
  - 3 - l'Assemblea dei Senatori.

### **Articolo 7** (l'Assemblea dei Senatori)

L'Assemblea dei Senatori:

- a) è costituita da tutti i Senatori, esclusi quelli facenti parte del Collegio dei Revisori dei conti, per gli atti di loro competenza o sui quali hanno l'onere di relazionare;
- b) è convocata dal Presidente quando lo ritiene, oppure se glielo richiede la maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli aventi diritto a parteciparvi, e comunque almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno precedente;
- c) delibera sugli oggetti all'ordine del giorno e comunque su argomenti e materie di sua esclusiva competenza, sotto specificati;
- d) elegge e rinnova, anche confermandole, le cariche di tutti gli organi dell'Accademia. In un secondo tempo, ma nel breve termine seguito ai risultati delle elezioni, il Consiglio Direttivo elegge le altre cariche, scelte nell'ambito del Consiglio medesimo;
- e) ha competenza esclusiva per l'elezione ed il rinnovo di tutti gli organi e delle cariche centrali di cui al precedente articolo 6, con l'eccezione dell'Assemblea dei Corrispondenti, per le modifiche dello Statuto e per qualsivoglia mutamento dello stato associativo esistente, per approvare o respingere o modificare il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le relazioni, richieste o mozioni degli organi centrali, per deliberare lo scioglimento dell'associazione su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Senatori, e per ogni altro argomento o materia attinenti alla sua operatività, al raggiungimento dello scopo associativo nella maniera e misura più ampia e completa;
- f) elegge il rappresentante legale.

### **Articolo 8** (il Consiglio Direttivo)

- Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 Senatori, che eleggono il Presidente, fino a 3 Vice Presidenti e dal Segretario-Tesoriere.
- Competono al Consiglio Direttivo le deliberazioni relative all'ordinamento di Commissioni, Comitati ed Uffici, alla loro composizione nominativa ed alle loro attribuzioni e norme di funzionamento; le deliberazioni di natura finanziaria; l'approvazione del rendiconto annuale di gestione e del bilancio preventivo; le deliberazioni inerenti alla procedura di cooptazione ed alla nomina dei nuovi Senatori o dei nuovi Corrispondenti; ogni altra deliberazione ad esso demandata dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento.
- Su convocazione scritta del Presidente, possono intervenire, con voto consultivo, i Presidenti degli eventuali Comitati e Commissioni ed il Presidente dell'Assemblea dei Corrispondenti.

### **Articolo 9** (Il Presidente)

Il Presidente:

- a) è responsabile dell'Accademia verso i terzi anche in giudizio;
- b) è l'unico legittimato, nell'ambito della legge, dello Statuto e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale, ad agire e disporre in nome e per conto dell'Accademia, ad acquisire diritti e assumere obblighi verso terzi;



## ACCADEMIA DEI SENATORI DEL REGNO

- c) può, entro tali limiti, in nome e per conto dell'Accademia, aprire conti correnti o libretti di risparmio presso Istituti bancari o presso Poste Italiane spa; delegare altri, sotto sua personale responsabilità, ad operare su detti conti correnti o depositi;
  - d) convoca e presiede l'Assemblea Generale;
  - e) vigila a che gli associati rispettino lo Statuto e perseguano lo scopo associativo;
  - f) controlla che gli organi dell'Accademia operino in tal guisa;
  - g) deferisce al Collegio dei Probiviri gli inadempienti;
  - h) assume ogni conseguente iniziativa di legge e di Statuto.
- I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nella sua attività.

### **Articolo 10** (Il Segretario –Tesoriere)

Il Segretario-Tesoriere:

- a) deve promuovere l'attività dell'Accademia come prevista all'articolo 2 del presente Statuto, indirizzandola rigorosamente allo scopo associativo ivi sancito;
- b) predispone con il Presidente l'ordine del giorno per l'Assemblea Generale;
- c) svolge ogni altra funzione per il raggiungimento dello scopo associativo di cui all'articolo 2 del presente Statuto, non demandata ad altri organi, solo o coadiuvato da terzi o associati di sua fiducia che operano sotto sua diretta responsabilità e formano la Segreteria Nazionale da lui nominata con solo funzioni operative su sua delega e potere consultivo;
- d) cura ed è responsabile verso l'Accademia della regolare tenuta delle scritture contabili di legge;
- e) predispone il progetto di rendiconto preventivo per ciascun esercizio ed il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, entrambi da sottoporre all'Assemblea Generale con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) attende ad ogni altro compito, di sua specifica competenza, assegnatogli dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
- g) propone al Presidente il piano di approvvigionamento dei fondi;
- h) gestisce i fondi secondo le deliberazioni dell'Assemblea Generale, assumendo la responsabilità dell'equilibrio finanziario;
- i) può farsi coadiuvare da terzi o associati che operano sotto sua diretta responsabilità;
- h) per gli atti di spesa non previsti nel rendiconto preventivo e/o superiori a €1000,00 deve avere il mandato del Presidente.

### **Articolo 11** (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) è composto da tre Senatori che, tra loro, eleggono il Presidente del Collegio;
- b) vigila e controlla la regolarità della gestione finanziaria dell'Accademia e della sua contabilità, anche mediante ispezioni e verifiche;
- c) comunica al Presidente le eventuali irregolarità;
- d) redige le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Senatori.

### **Articolo 12** (Il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri:

- a) è composto da tre Senatori che, tra di loro, eleggono il Presidente del Collegio;
- b) decide le controversie dei membri tra loro o con l'Accademia riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto;
- c) sospende i membri da ogni attività associativa, sino ad un anno, e nei casi più gravi previsti dal presente Statuto all'articolo 5, li espelle;



## ACCADEMIA DEI SENATORI DEL REGNO

d) prende decisioni non impugnabili avanti all'Assemblea dei Senatori anche per eventuali ragioni di danno.

### **Articolo 13** (l'Assemblea dei Corrispondenti)

L'Assemblea dei Corrispondenti:

- a) è costituita da tutti i Corrispondenti;
- b) è convocata dal Presidente quando lo ritiene, oppure se glielo richiede almeno un terzo degli aventi diritto a parteciparvi, e comunque almeno una volta all'anno;
- c) delibera sugli oggetti all'ordine del giorno e comunque su argomenti e materie di sua competenza;
- d) elegge e rinnova, anche confermandole, le cariche di Presidente e di Vice Presidente dell'Assemblea dei Corrispondenti;
- e) ha la facoltà di partecipare, attraverso il Presidente od il Vice Presidente (delegato per iscritto dal Presidente), alle riunioni dell'Assemblea dei Senatori e del Comitato Direttivo, formulando pareri di natura consultiva.

## TITOLO IV

(DURATA DELLE CARICHE, CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI E VOTAZIONI)

### **Articolo 14** (Durata delle cariche)

- Tutte le cariche negli organi di cui all'art. 6 del presente Statuto hanno la durata di quattro anni e possono essere rinnovate per pari periodo di tempo, ma non più di tre volte di seguito. Le stesse persone potranno essere tuttavia rielette dopo altri 3 anni.
- Nel caso di morte o impedimento permanente nel corso dei quattro anni si provvede alla sostituzione a norma di Statuto ma la scadenza è contestuale con quella del relativo organo.

### **Articolo 15** (le convocazioni)

Le convocazioni a norma di Statuto avvengono per lettera, e-mail, fax od equipollente dieci giorni di calendario prima della riunione con esclusione del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei Revisori dei Conti per i quali sono sufficienti cinque giorni di calendario.

### **Articolo 16** (le votazioni)

- Le votazioni dell'Assemblea dei Senatori e dell'Assemblea dei Corrispondenti sono valide se partecipa personalmente o con delega almeno un terzo degli aventi diritto in prima convocazione. Ogni votante può essere portatore al massimo di cinque deleghe. I deliberati sono approvati a maggioranza semplice dei voti validi. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente dell'organo.
- Il voto del Presidente dell'organo vale doppio in caso di parità.

## TITOLO V

(ESERCIZIO FINANZIARIO)

### **Articolo 17** (l'esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Tutti gli utili e gli avanzi di gestione realizzati dall'Associazione sono obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione, e delle attività ad esse direttamente connesse, con divieto assoluto di distribuzione agli associati o a terzi.

## TITOLO VI

(RINVIO)

### **Articolo 18** (rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.